

31 DICEMBRE 2025

L'inesistenza delle sentenze
pronunciate dai giudici irregolari:
note alla sentenza AW "T"
(C-225/22) nel contesto della
Transizione 2.0 in Polonia

di Marco Lo Nardo
Research Assistant
Università Bocconi di Milano



L'inesistenza delle sentenze pronunciate dai giudici irregolari: note alla sentenza AW "T" (C-225/22) nel contesto della *Transizione 2.0* in Polonia*

di Marco Lo Nardo
Research Assistant
Università Bocconi di Milano

Abstract [It]: Il contributo esamina la sentenza della Corte di Giustizia AW "T" (C-225/22), che si inserisce nel filone giurisprudenziale volto a chiarire gli effetti delle decisioni emesse da giudici irregolari in Polonia. Per la prima volta, con questa sentenza, la Corte ha stabilito che i giudici di grado inferiore possono, sulla base di una decisione della Corte di giustizia, verificare la regolarità dei giudici superiori, e, se necessario per garantire il primato del diritto dell'Unione e a determinate condizioni, considerare inesistenti le loro decisioni. La sentenza amplia la portata di un rimedio giuridico già elaborato dalla Corte, pur lasciando irrisolte delle ambiguità sulla sua effettiva portata giuridica. La decisione si inserisce nel quadro della complessa "Transizione 2.0" (il processo di ripristino dello stato di diritto) in Polonia, con rilevanti impatti sistemici, politici e istituzionali.

Title: The inexistence of judgments issued by irregular judges: the AW "T" judgment in the context of *Transition 2.0* in Poland

Abstract [En]: This article examines the judgment of the Court of Justice in AW "T" (C-225/22), that is part of the caselaw aimed at clarifying the effects of decisions issued by irregular judges in Poland. For the first time, with this judgment, the Court has ruled that lower judges may verify the regularity of higher courts on the basis of a decision of the Court of Justice, and, if necessary to ensure the primacy of EU law, consider their decisions to be null and void, under certain conditions. The ruling broadens the scope of an already existent legal remedy, while leaving unresolved some ambiguities about its actual legal scope. The ruling must be read in light of the complex "Transition 2.0" (the process of restoration of the rule of law) in Poland, with significant systemic, political, and institutional impacts.

Parole chiave: stato di diritto; ripristino dello stato di diritto; sistema giudiziario polacco; verifica della regolarità di un giudice; validità delle decisioni emesse da giudici irregolari

Key words: rule of law; restoration of the rule of law; Polish judiciary system; control on the regularity of a judge; validity of the decisions issued by irregularly appointed judges

Sommario: **1.** L'incertezza del sistema giudiziario polacco, nel contesto della Transizione 2.0. **2.** La sentenza AW "T", causa C-225/22. **2.1.** Il controllo sull'irregolarità del giudice. **2.2.** L'inesistenza delle decisioni emesse dai giudici irregolari. **2.3.** Un'occasione mancata per fare chiarezza sulla portata del rimedio per le sentenze emesse da giudici irregolari. **2.3.1.** Le possibili letture del rimedio. **2.3.2.** Elementi della sentenza che possono portare chiarezza. **3.** Le conseguenze della sentenza, attendendo maggiore chiarezza sul sistema giudiziario nel suo complesso.

* Articolo sottoposto a referaggio.

1. L'incertezza del sistema giudiziario polacco, nel contesto della 'Transizione 2.0

Dal 2023, il governo polacco guidato da Donald Tusk è impegnato in un ambizioso progetto, denominato da parte della dottrina 'Transizione 2.0'.¹ Con questo termine si intende il processo di ricostruzione dello Stato di diritto dopo gli intensi fenomeni di *democratic backsliding* che si sono verificati in Polonia tra il 2016 e il 2023, quando il governo guidato dal partito PiS, allora al potere, aveva 'catturato' e delegittimato le principali istituzioni giudiziarie: tra queste, la Corte Costituzionale, il *Krajowa Rada Sądownictwa* (KRS, l'equivalente del nostro Consiglio Superiore della Magistratura), l'organizzazione delle procure e il sistema della giustizia ordinaria. La domanda fondamentale oggi è: come ripristinare lo Stato di diritto, senza violarlo nel processo di ricostruzione?²

Un aspetto in particolare della questione riguarda il sistema giudiziario polacco, che da anni versa in una situazione di enorme incertezza e precarietà: tra duemilacinquecento e tremilacinquecento giudici (su circa diecimila totali, quindi tra il 25 e il 35% dell'organico totale)³ attualmente in servizio sono stati nominati all'esito di una procedura potenzialmente definibile come irregolare. Infatti, l'articolo 179 della Costituzione polacca richiede che i giudici siano nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del KRS, che è stato oggetto nel 2017 di una riforma contestata, in quanto ritenuta non in linea con gli standard europei e contraria alla Costituzione polacca stessa.⁴ In tutti questi anni, quindi, migliaia di giudici hanno ottenuto i propri incarichi e le proprie promozioni sulla base di quanto indicato da un'istituzione (il KRS) la cui credibilità è riconosciuta come nulla dalla maggior parte degli esperti indipendenti. Si tratta di uno scenario senza precedenti, come descritto dalla Commissione di Venezia.⁵

Al momento lo *status* di tali giudici è assolutamente incerto: fino ad oggi, nessuna corte si è mai spinta a dichiarare invalide tutte le nomine dei giudici che hanno preso servizio nel periodo successivo alla riforma

¹ Il termine è stato coniato in M. BOBEK, A. BODNAR, A. VON BOGDANDY, P. SONNEVENDET (a cura di), *Transition 2.0. Re-establishing Constitutional Democracy in EU Member States*, Nomos, Baden-Baden, 2023. Si parla di 'Transizione 2.0' per distinguerla dalla 'Transizione 1.0', cioè il processo di democratizzazione che aveva interessato la Polonia e altri stati dopo il crollo dell'URSS negli anni '90.

² Su questa domanda, tra gli altri si vedano: *ibid.*; M. CARTABIA, *Le Corti e la Democrazia*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2025; G. HALMAI, *Can the Rule of Law Be Restored by Violating Its Principles?: The Current Polish Debate*, in *VerfBlog*, 3 gennaio 2025; K. SCHEPPELE, *Blinded by Legality: The Venice Commission's Change of Heart on Restoring the Rule of Law in Poland*, in *VerfBlog*, 23 dicembre 2024.

³ Le stime sono in Commissione di Venezia, *Poland – Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate General Human Rights and Rule of Law on European standards regulating the status of judges*, 14 ottobre 2024, CDL-AD(2024)029, p.to 9.

⁴ Sul KRS, si rimanda alle opinioni del 2017 e del 2024 della Commissione di Venezia, che danno anche conto delle numerose sentenze delle corti europee in merito: Commissione di Venezia, *Poland - Opinion on the Draft Act amending the Act on the National Council of the Judiciary; on the Draft Act amending the Act on the Supreme Court, proposed by the President of Poland, and on the Act on the Organisation of Ordinary Courts, adopted by the Commission at its 113th Plenary Session*, 11 dicembre 2017, CDL-AD(2017)031-e; Commissione di Venezia, *Poland Urgent Joint Opinion on the Draft Law Amending the Law on the National Council of the Judiciary*, 24 giugno 2024, CDL-AD(2024)018.

⁵ Commissione di Venezia, *Poland – Joint Opinion of the Venice commission and the Directorate General human Rights and the Rule of Law (DGI) on European Standards Regulating the Status of Judges*, 14 ottobre 2024, CDL-AD(2024)029, p.to 17.

del KRS nel 2017.⁶ E una simile soluzione non appare desiderabile: difficilmente il sistema potrebbe assorbire la repentina ‘scomparsa’ di un numero così elevato di giudici dal proprio organico.

Vi è però un’ulteriore domanda legata a quella sullo *status* dei giudici, che riguarda la validità delle decisioni da loro assunte. Si tratta, come è facile immaginare, di decine di migliaia di decisioni che hanno avuto un serio impatto sulla vita dei cittadini polacchi e non solo. Il fondamentale quesito è: cosa accade o dovrebbe accadere alle decisioni di un giudice, nel caso in cui a questo venga negata la legittimità del suo incarico e quindi del suo *status* di giudice?

Da anni la Corte di giustizia dell’Unione europea sta sviluppando un già ben nutrito filone giurisprudenziale,⁷ volto proprio a offrire una risposta a due fondamentali domande: (i) un giudice che è stato nominato seguendo una procedura politicizzata o comunque non in linea con gli standard di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge è comunque un giudice, secondo il diritto europeo? (ii) in caso di risposta negativa alla prima domanda, gli atti che portano la firma del ‘non-giudice’ sono atti (a) esistenti ed efficaci, (b) esistenti ma inefficaci, o (c) inesistenti?

Ad oggi, per via dell’assenza di una indicazione univoca sulla (il)legittimità delle nomine degli oltre duemilacinquecento giudici sopra menzionati, la risposta a queste domande non impatta necessariamente su tutti questi e su tutte le loro decisioni; fino ad ora, piuttosto, le sentenze delle corti sovranazionali hanno portato chiarezza circa *status* e la legittimità di *specifiche* corti o *specifici* collegi giudicanti, e circa la validità di *specifiche* decisioni.

2. La sentenza *AW “T”*, causa C-225/22

La sentenza in commento⁸ costituisce un importante tassello per rispondere alle domande delineate nel paragrafo precedente. I fatti del caso riguardavano una causa conclusasi nel 2006, che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca (da ora in poi ‘Sezione di controllo straordinario’ o ‘la Sezione’) aveva deciso di riaprire nel 2021, rinviando il caso alla Corte d’appello di Cracovia per il riesame.

La Sezione di controllo straordinario è però uno degli organi giudiziari che gode della peggior reputazione in Polonia: un nutrito numero di sentenze della Corte EDU e della Corte di giustizia negli ultimi anni ha

⁶ Anzi, fino ad ora la Corte di giustizia si è ben guardata dal rispondere a domande che riguardassero lo status di tutti i giudici nominati dal KRS: si guardi il caso Corte giust., sent. 22 marzo 2022, causa C-508/19, *M.F. c. J.M.*, ECLI:EU:C:2022:201. Ma in tal senso, fondamentali riscontri potranno derivare dalla sentenza nella causa pendente Corte giust., rinvio pregiudiziale 23 agosto 2021, causa C-521/21, *MJ v AA*, in corso, per cui sono già disponibili le Conclusioni dell’Avvocato Generale Spielmann, del 29 aprile 2025.

⁷ Corte giust., sent. 6 novembre 2021, causa C-487/19, *W.Ż. (Waldemar Żurek)*, ECLI:EU:C:2021:798; Corte giust., sent. 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, *A.K. e a. (Indipendenza della Disciplinary Chamber della Corte Suprema)*, ECLI:EU:C:2019:982; Corte giust., sent. 2 marzo 2021, causa C-824/18, *A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte Suprema – Ricorsi)*, ECLI:EU:C:2021:153.

⁸ Corte giust., sent. 4 settembre 2025, causa C-225/22, *AW “T”*, ECLI:EU:C:2025:649.

messo in seria discussione la sua legittimità e il suo *status* di giudice. La Corte EDU, nel caso *Dolińska-Ficek e Ozimek contro Polonia*,⁹ aveva ritenuto che la Sezione non costituisse una corte indipendente e precostituita per legge; la Corte di giustizia, in *L.G. contro KRS*,¹⁰ aveva concordato con la valutazione del Giudice di Strasburgo, negando lo *status* di giudice ex art. 19(1) TEU, e negando anche che la Sezione fosse in grado di sollevare un rinvio ex art 267 TFUE.¹¹

Dinnanzi a una richiesta proveniente da una corte così controversa, la Corte d'appello di Cracovia, invece di eseguire la decisione emessa dalla corte di grado superiore, ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiedere dei chiarimenti: in primo luogo, ha chiesto conferma di poter effettuare delle valutazioni circa lo *status* di giudice del collegio giudicante della Sezione (quindi, controllando un organo di grado superiore), nonostante delle leggi nazionali e delle decisioni della Corte costituzionale lo proibissero;¹² inoltre, ha domandato conferma di non esser vincolata a una decisione emessa da un giudice che non soddisfi i requisiti imposti dal diritto unionale, anche se di grado superiore; infine, ha richiesto, specificatamente, se dovesse ritenere la decisione emessa dalla corte illegittima ma di grado superiore come (a) esistente ma non vincolante, o addirittura, (b) non esistente.

2.1. Il controllo sull'irregolarità del giudice

Il quesito presentato dalla Corte d'appello di Cracovia alla Corte di Giustizia circa la possibilità di verificare la legittimità e la regolarità di un altro giudice di grado superiore al proprio rappresenta, fino ad ora, un unicum nel diritto dell'Unione. Era già accaduto in passato che dei giudici verificassero la regolarità di altri giudici del proprio Paese avvalendosi del supporto della Corte di giustizia: in *AW "T"*, però, per la prima volta, il rapporto tra 'controllante' e 'controllato' non è di natura 'orizzontale' (quindi tra corti di pari grado),¹³ ma bensì verticale, con la corte di grado inferiore che controlla una sua superiore. A tal proposito, la Corte di giustizia ha sostanzialmente confermato ed espanso l'ambito di applicazione del meccanismo di controllo che era già stato delineato nella sua precedente giurisprudenza.¹⁴ Questo significa che il giudice nazionale di grado inferiore è tenuto a verificare la regolarità dei giudici di grado

⁹ Corte EDU, sent. 8 novembre 2021, *Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, ricc. nn. 49868/19 e 57511/19.

¹⁰ Corte giust., sent. 21 dicembre 2023, *Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell'incarico di un giudice)*, C-718/21, EU:C:2023:1015.

¹¹ Corte giust., *Krajowa Rada Sądownictwa*, cit., pt.i da 46 a 58, e Corte giust., ord. 29 maggio 2024, *Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricorso straordinario polacco)*, C-720/21, EU:C:2024:489, p.to 24.

¹² Sul punto, *infra*.

¹³ Questa formula è in Avvocato generale Dean Spielmann, 10 aprile 2025, causa C-225/22, *AW "T"*, ECLI:EU:C:2025:270, p.to 42. I casi 'orizzontali' avevano riguardato diverse sezioni di uno stesso organo giurisdizionale (Corte giust., *A.K.*, cit. e Corte giust., e *W.Ż.*, cit.), oppure un organo giurisdizionale e una sezione di un organo dello stesso grado (Corte Giust., *A.B.*, cit.), oppure ancora un organo giurisdizionale e una sezione del medesimo (Corte giust., sent. 16 novembre 2021, cause riunite C-748/19 e C-754/19, *Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (Sąd Okręgowy w Warszawie)*, ECLI:EU:C:2021:931).

¹⁴ Si fa riferimento ai casi di cui *infra*.

superiore, alla luce degli elementi offerti dalla Corte di giustizia, senza che alcuna considerazione legata al diritto nazionale possa impedire questo controllo. Si tratta di un meccanismo ‘indubbiamente nuovo’, ma ‘in linea con la giurisprudenza che ha interpretato l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma TUE’.¹⁵ Il giudice di Lussemburgo ha anche offerto delle importanti precisazioni sul funzionamento concreto dello schema di controllo.

In primo luogo, la verifica della regolarità di un collegio giudicante va effettuata in concreto, cioè in relazione allo specifico collegio che ha emesso la decisione oggetto della controversia: non basta che la Sezione a cui appartengono i giudici sia già stata oggetto di altre censure in passato. La Corte ha quindi formalmente rigettato ogni forma di automatismo, pur ricordando che basta che un solo giudice nel collegio sia stato nominato seguendo le stesse procedure già censurate dalla Corte di Lussemburgo per riscontrare un’altra violazione degli standard europei.¹⁶ Almeno nell’attuale contesto della Sezione di controllo straordinario, una simile precisazione *di fatto* instaura una pressoché automatica irregolarità di qualsiasi potenziale combinazione di giudici in un collegio giudicante istituito presso la stessa: tutti i giudici che prestano servizio presso questa Sezione sono infatti stati nominati seguendo procedure già censurate dalla Corte.¹⁷ E sembrerebbe che a una sorte simile siano destinati anche i membri della Sezione civile della stessa Corte suprema.¹⁸

Un’altra importante precisazione è che la verifica in concreto della regolarità della composizione dell’organo giurisdizionale superiore spetta non alla Corte di giustizia, ma all’organo giurisdizionale nazionale inferiore. Afferma infatti la Corte che ‘*il giudice nazionale è senz’altro l’unico competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale nonché a interpretare e ad applicare il diritto nazionale*’,¹⁹ incluse quindi le regole procedurali nazionali che determinano l’organizzazione delle corti nel sistema giudiziario, e i conseguenti obblighi procedurali) ma tenendo in seria considerazione gli elementi che la Corte di giustizia risconterà nel corso del procedimento ex art. 267 TFUE. Rimane da chiarire in future sentenze se le corti nazionali possano effettuare questo controllo anche senza passare dalla Corte di giustizia. Al momento, però, lo schema delineato pare vedere una centralità della Corte di Lussemburgo, come riscontrabile al paragrafo 63, quando la Corte parla efficacemente di un accertamento *del giudice nazionale*, ma *sulla base di una decisione della Corte*.

¹⁵ Avvocato generale Dean Spielmann, 10 aprile 2025, causa C-225/22, *AW “T”*, ECLI:EU:C:2025:270, p.ti 51-52, che aveva suggerito lo stesso meccanismo di controllo poi adottato dalla Corte.

¹⁶ Sentenza in commento, p.to 57.

¹⁷ Questa precisazione è in M. SCHULTZ, *Null and Void? The Legal Fate of Judgments Issued by Irregular Benches: AW “T”* (C-225/22), in *EU Law Live*, 15 settembre 2025, che fa riferimento agli standard dichiarati dalla Corte di giustizia con riferimento alla sentenza Corte giust., *Krajowa Rada Sądownictwa*, cit.

¹⁸ A tale sezione, infatti, la Corte di giustizia ha già negato lo status di corte nella sentenza Corte giust., sent. 7 novembre 2024, causa C-326/23, *C.W. S.A. e al. c. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*, ECLI:EU:C:2024:940. Questa intuizione è in M. SCHULTZ, *Null and Void?*, *op.cit.*

¹⁹ Sentenza in commento, p.to 54.

L'altra indicazione fondamentale è che questo controllo da parte della corte di rango inferiore non può essere impedito da disposizioni del diritto nazionale polacco.²⁰ Difatti, questa verifica discende dal principio del primato, e *‘da una giurisprudenza consolidata risulta che gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che, in particolare, disposizioni interne, ivi comprese quelle di grado costituzionale, possano opporvisi’*.²¹ Si tratta di una precisazione di carattere generale,²² ma di particolare rilevanza in Polonia, dove sono ancora vigenti delle norme – che la Corte di giustizia aveva ritenuto incompatibili con il diritto dell’UE²³ – approvate dal precedente governo a trazione PiS, che vieterebbero ai giudici nazionali di verificare la regolarità della composizione di organi giurisdizionali nazionali, a pena di sanzioni molto pesanti, anche di natura disciplinare.²⁴

Lo stesso ragionamento viene portato avanti dalla Corte di giustizia anche con riferimento a determinate decisioni della Corte costituzionale polacca²⁵ (nei cui confronti, ormai da anni, sono stati sollevati dubbi sul rispetto del requisito del ‘tribunale costituito per legge’)²⁶ che avrebbero avuto lo stesso effetto delle norme di diritto nazionale sopra ricordate. Il Giudice europeo è chiaro, in merito: il giudice nazionale che solleva il rinvio pregiudiziale ex art 267(2) TFEU *‘deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore.’* A questa precisazione, va aggiunto che *‘tale orientamento trova applicazione anche nel caso in cui un giudice ordinario sia vincolato, in forza di una norma procedurale nazionale, da una decisione della Corte costituzionale nazionale che esso ritenga in contrasto con il diritto dell’Unione’*.²⁷ Calzante sul punto anche la precisazione dell’Avvocato Generale, che ricorda²⁸ che il fatto che il principio

²⁰ Sentenza in commento, p.to 58.

²¹ Sentenza in commento, p.to 58, che rimanda a Corte giust. Sent. 22 febbraio 2022, causa C-430/21, RS (*Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale*), EU:C:2022:99, p.to 51 e giurisprudenza ivi citata.

²² Per l’interprete italiano, questa affermazione richiama il rispetto del carattere assoluto del principio del primato che la Corte di giustizia ha affermato anche con riferimento ai giudici ordinari e alle corti del nostro Paese. Si pensi, in generale, al dibattito sulla teoria dei controlimiti, e a quello successivo alle sentenze n. 269/2017 e n. 181/2024 della Corte Costituzionale italiana.

²³ Corte giust., sent. 14 luglio 2021, causa C-204/21, *Commissione c. Polonia (Independence and privacy of judges)*, ECLI:EU:C:2021:593.

²⁴ Anche con riferimento a queste regole, una trattazione chiara di alcuni dei problemi delle norme in questione si ha in Commissione di Venezia, *Poland - Urgent Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DGI) of the Council of Europe on amendments to the Law on the Common courts, the Law on the Supreme court and some other Laws*, 22 giugno 2020, CDL-AD(2020)017.

²⁵ Sentenza in commento, p.to 58.

²⁶ Si pensi, innanzitutto, al caso Corte EDU, sent. 7 maggio 2021, *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Poland*, ric. no. 4907/18. Sui problemi della Corte costituzionale, *ex multis*, W. SADURSKI, *Poland’s Constitutional Breakdown*, Oxford University Press, Oxford, 2019. Decisivi riscontri in merito si potranno derivare da Corte giust., causa C-448/23, *Commissione europea c. Polonia*, ricorso proposto il 17 luglio 2023, in corso.

²⁷ Sentenza in commento, para 61, che rimanda a Corte giust., RS (*Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale*), cit., p.ti 75 e 76.

²⁸ Avvocato generale Dean Spielmann, *AW “T”*, cit., p.to 45

del primato possa comportare un'inversione della gerarchia tra gli organi nazionali è cosa nota fin dalla sentenza *Simmenthal*.²⁹

2.2. L'inesistenza delle decisioni emesse dai giudici irregolari

Il punto centrale, e forse quello più delicato, su cui interviene questa sentenza è rappresentato dal regime giuridico delle decisioni adottate da un giudice che non rispetta gli standard europei. Sotto questo profilo la sentenza in esame si pone in continuità con una precedente sentenza della Corte, la celebre sentenza *W.Ż.*,³⁰ con cui si era per la prima volta parlato di *inesistenza* delle decisioni emesse da un giudice che viola gli standard di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, senza però ne fossero mai chiarite a fondo la portata applicativa e la natura giuridica. Anche in quel caso, che riguardava un noto giudice critico del governo di allora (Waldemar Żurek, oggi Ministro di giustizia) nella veste di ricorrente, l'oggetto del giudizio era stato una decisione della Sezione di controllo straordinario della Corte suprema. In quella causa, l'inesistenza sembrava essere soggetta a diverse condizioni: il caso riguardava il trasferimento di un giudice senza il suo consenso, il procedimento avveniva davanti a un giudice di ultima istanza, la decisione (inesistente) era stata emessa da un solo giudice e la sanzione dell'inesistenza era 'essenziale, alla luce della situazione procedurale, per assicurare il primato del diritto europeo'³¹ (il rimedio si configurava, quindi, come un'*extrema ratio* a cui ricorrere ove la disapplicazione della norma non fosse bastata ad assicurare il primato), e il giudice che aveva interpellato la Corte di Giustizia era un'altra sezione della Corte suprema stessa (la Sezione Civile). La dottrina aveva quindi iniziato a interrogarsi sulla portata effettiva del nuovo rimedio prospettato in quella sentenza, e in particolare investigando se si trattasse di un nuovo, autonomo, rimedio di diritto europeo, e sulla soglia di gravità dell'irregolarità della situazione necessaria per 'attivare' il rimedio dell'inesistenza.³²

La Corte, con *AW "T"*, ha applicato per la prima volta il rimedio prospettato nella sentenza *W.Ż.* in un caso 'verticale' di rapporto tra corti (come detto, invece, in *W.Ż.*, la domanda pregiudiziale era stata proposta dalla Sezione civile della stessa Corte suprema) superando anche alcune delle condizioni che avevano caratterizzato l'applicazione del rimedio in precedenza: se, in quel caso, la decisione ritenuta inesistente riguardava un caso di trasferimento di un giudice senza il suo consenso e tramite un atto emesso da un collegio giudicante composto da una sola persona, queste condizioni non si sono verificate

²⁹ Corte giust., sent. 9 marzo 1978, causa C-106/77, *Simmenthal*, EU:C:1978:49; ma l'Avvocato Generale ricorda anche che il principio è stato riaffermato più di recente in Corte giust., *RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale)*, cit.

³⁰ Corte giust., *W.Ż.*, cit.

³¹ Per la ricostruzione di queste condizioni, B. GRABOWSKA-MOROZ, *Neutralising the Captured Court: Case AW "T" and Its Impact on Polish Judiciary*, in *VerfBlog*, 17 ottobre 2025.

³² R. MAŃKO, P. TACIK, *Sententia non existens: A new remedy under EU law? Waldemar Żurek (W.Ż.)*, in *Common Market Law Review*, n. 4, 2022.

in *AW “T”*. Si può quindi affermare che venga esteso il perimetro di applicazione del rimedio dell’inesistenza delle sentenze, seppur rimanga comunque concepito come *extrema ratio* (‘indispensabile per garantire primato’),³³ e limitato (attualmente) ai casi in cui a una corte inferiore venga ordinato il riesame di una precedente decisione.

Nel dire ciò, la Corte ha reiterato quanto già detto in passato, cioè che né la formazione dell’istituto del giudicato sulla sentenza del giudice illegittimo, né considerazioni fondate sul principio della certezza del diritto possono essere invocate per evitare di dichiarare l’inesistenza della decisione emessa da un giudice irregolare.³⁴ D’altronde, sebbene le esigenze menzionate siano principi cardine dello Stato di diritto, queste non possono prevalere nel bilanciamento con la necessità di assicurare una tutela giurisdizione effettiva e il principio del primato del diritto europeo.

2.3. Un’occasione mancata per fare chiarezza sulla portata del rimedio per le sentenze emesse da giudici irregolari

2.3.1. Le possibili letture del rimedio

Fin dal caso *W.Ž.*, il filone giurisprudenziale sul rimedio dell’inesistenza delle sentenze dei giudici irregolari è stato caratterizzato da un’ambiguità linguistica.³⁵ La decisione emessa dal giudice irregolare, infatti, nella versione italiana era descritta come ‘*inesistente*’, coerentemente con la versione francese che parlava di un giudizio ‘*non avenue*’; la versione inglese, invece, adoperava l’espressione ‘*null and void*’. Se quest’ultima sembrerebbe rimandare all’idea di una decisione esistente, ma totalmente invalida e quindi nulla, le prime espressioni, cioè quella italiana e francese, operano invece sul piano non dell’invalidità, ma dell’inesistenza stessa della decisione.³⁶

La distinzione non è priva di rilevanza pratica: come è noto, una corte che si trova davanti a una decisione nulla, deve dichiararla tale in una parte operativa della propria sentenza. Nella prospettiva adottata nelle versioni francese e italiana di *W.Ž.*, la decisione emessa da un giudice irregolare sarebbe invece una *sententia non existens*, una non-sentenza, una circostanza fattuale non idonea a produrre alcun effetto giuridico: in questo scenario la decisione semplicemente non esiste, e quindi la corte che si trova a

³³ Ulteriore interessante elemento è che nella sentenza in commento il merito della vicenda non venga preso in considerazione dalla Corte: il ragionamento sull’applicazione del rimedio si fonda sugli aspetti procedurali del riconoscimento o meno dello status di giudice al collegio giudicante secondo il diritto europeo e sulla necessità di garantire il rispetto del principio 19(1) TUE. In *W.Ž.*, invece, la Corte si era soffermata lungamente sui profili di diritto sostanziale del caso. In questo senso anche M. SCHULTZ, *Null and Void?*, *op.cit.*

³⁴ Sentenza in commento, p.to 68.

³⁵ In materia, R. MAŃKO, P. TACIK, *Sententia non existens*, *op.cit.*

³⁶ In linea di massima, nel diritto costituzionale si tende a fare riferimento alla figura dell’illegittimità come categoria generale dei vizi dell’atto (A. MORRONE, *Fonti normative. Concetti generali, problemi, casi*, Il Mulino, Bologna, 2022, p. 46): nel caso di specie, la distinzione tra inesistenza e invalidità/nullità potrebbe avere un’importante rilevanza pratica, oltre che teorica, come si vedrà *infra*.

chiamata ad applicarla deve assumere che l'atto sia inesistente e proseguire con il proprio operato, trattando la decisione come un fatto incapace di produrre effetti giuridici,³⁷ e che quindi non richiede un'azione ad hoc. Dal punto di vista degli individui raggiunti da una decisione del (non-)giudice, questi potranno quindi semplicemente ignorarne le determinazioni.

In altre parole, nel caso di una non-sentenza, non si avrebbe un annullamento, né una disapplicazione: si tratterebbe, semplicemente, di uno pseudo-atto che non necessiterebbe di un accertamento per smettere di produrre effetti.³⁸ La nullità dell'atto, che sembrerebbe essere il rimedio prospettato dal testo inglese delle sentenze, invece, sebbene produca effetti ex tunc, richiede la dichiarazione del giudice.

Si potrebbe obiettare che, con riferimento a un singolo caso, le conseguenze di definire una sentenza nulla o inesistente non siano particolarmente significative. Occorre però soffermarsi sugli effetti a livello sistemico, tenendo conto dell'enorme numero di giudici la cui legittimità è controversa in Polonia e, conseguentemente, dell'elevatissimo numero di decisioni che potrebbero essere soggette al rimedio prospettato in questo filone giurisprudenziale: se le decisioni emesse da un giudice illegittimo sono inesistenti, qualora dovesse essere accertata (per via giurisdizionale o legislativa) l'irregolarità della nomina degli oltre duemilacinquecento giudici sopra ricordati (o anche solo di una parte di essi), decine di migliaia di decisioni da loro emesse potrebbero 'scompare' dall'ordinamento giuridico. E, come appena detto, ciò potrebbe avvenire senza che ci sia bisogno di una pronuncia specifica ad hoc per ciascuna non-sentenza, con buona pace della certezza del diritto e dell'affidamento che i cittadini fanno nel sistema giudiziario. Nel caso in cui il rimedio vada inteso invece come nullità, le conseguenze della pronuncia di irregolarità dei giudici sarebbero meno radicali: la nullità dovrebbe essere dichiarata esplicitamente da un giudice con riferimento a ciascuna decisione, senza alcun automatismo. Al tempo stesso, le conseguenze sarebbero più onerose per il sistema: ciascun cittadino si rivolgerebbe a un giudice per ottenere la dichiarazione di nullità di una decisione che lo riguarda.

A testimonianza della poca chiarezza sull'interpretazione da dare al rimedio giuridico, vi è un passaggio dell'opinione dell'Avvocato Generale Spielmann alla causa oggi in commento. Questi ha tenuto a precisare, alla nota 39, che *'my subsequent arguments are based on the idea that the notion of 'null and void' refers to*

³⁷ R. MAŃKO, P. TACIK, *Sententia non existens*, *op.cit.*, p. 1185.

³⁸ Sul punto, *mutatis mutandis*, G. D'ALESSANDRO, *La nullità della legge. Percorsi della cultura giuridica italiana del Novecento*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 256, che scrive, con riferimento alle leggi (e non alle sentenze): 'nel caso in cui sia incontestabile che un atto è in realtà una mera parvenza di legge [...], ferma restando l'ultima parola del giudice che deve riconoscere l'assoluta inapplicabilità della legge apparente, chiunque può ignorare la pseudo-legge'. Con riferimento al sistema giuridico polacco, va riscontrato che non esiste una procedura ad hoc per dichiarare sentenze *non existentes* tali, e anzi, in passato, la Corte suprema ha ritenuto inammissibili le richieste di avviare dei processi volti a dichiarare l'inesistenza di una sentenza: si veda K. GRZESIOWSKI, *Sententia Non Existens: Another voice in the debate on non-existent judgments in Europejski Przegląd Prawa I Stosunków Międzynarodowych*, n. 1, 2025, pp. 141–142 e i casi ivi citati. Pare quindi coerente con le specifiche caratteristiche del sistema polacco, a parere di chi scrive, sostenere che non sia necessaria una dichiarazione specifica di 'non esistenza' delle sentenze non esistenti.

*the legal non-existence of the act, which, in my view, reflects an accurate interpretation of the judgment in W.Ż.*³⁹ Il fatto che l'Avvocato Generale ritenga opportuno specificare che interpretazione ha dato al rimedio prospettato in W.Ż. è una chiara testimonianza della non pacifica natura giuridica dello stesso.

2.3.2. Elementi della sentenza che possono portare chiarezza

Probabilmente consapevole del dibattito circa la portata del rimedio prospettato in W.Ż, la Corte di Cracovia, con la quarta domanda pregiudiziale in *AW "T"*, aveva chiesto se la decisione oggetto del procedimento fosse una 'decisione inesistente' o una 'decisione effettiva' che l'organo giurisdizionale di grado inferiore è però legittimato a disattendere e a disapplicare. Anche nella versione inglese del testo la domanda, chiarissima, era se la decisione della Sezione straordinaria fosse definibile come un '*non-existent judgment*' oppure '*a judgment that does exist in a legal sense*'.⁴⁰ Eppure, questa domanda, pur formulata in maniera così diretta, non trova nella sentenza una risposta altrettanto lineare.

Quando la Corte di giustizia risponde al quesito, al paragrafo 64 della sentenza, difatti, riformula la domanda della corte rimettente chiedendosi se la decisione '*must be regarded as null and void or as an effective decision which [the] lower court is nevertheless entitled to disregard and to refuse to apply*'. Si opta quindi per una formulazione che 'schiva' il tema dell'esistenza della decisione, che era però, anche nella versione inglese, il cuore della domanda della Corte d'appello, e la cui rilevanza era già stata evidenziata indirettamente dalla già ricordata nota 39 dell'Opinione dell'Avvocato Generale Spielmann. Né è possibile ritrovare nel resto del ragionamento della Corte qualche elemento chiarificatore.

In attesa di riscontri definitivi da parte della Corte in future sentenze, si possono avanzare delle ipotesi circa la reale portata del rimedio. Pur ricordando che, come è noto, '*le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e [...] le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura*' e '*l'interpretazione di una norma comunitaria comporta [...] il raffronto di tali versioni*',⁴¹ è possibile trarre delle indicazioni rilevanti guardando a due versioni linguistiche in particolare: la versione francese e alla versione polacca della sentenza. La prima è fondamentale dal punto di vista pratico, in quanto è noto che la lingua di redazione delle sentenze è generalmente il francese;⁴² la seconda, la lingua processuale delle parti coinvolte, rappresenta la versione autentica della sentenza.⁴³ Ed entrambe le versioni adottano una terminologia che rimanda alla categoria

³⁹ Ovviamente, questa sfumatura si perde completamente nella versione italiana del testo, laddove la nota recita: 'le mie considerazioni ulteriori si fondano sull'idea che la nozione di 'inesistente' si riferisca all'inesistenza giuridica dell'atto, il che riflette, a mio avviso, interpretazione esatta della sentenza W.Ż.'.

⁴⁰ Sentenza in commento, p.to 24.

⁴¹ Corte giust., sent. 6 ottobre 1982, causa 283/81, *CILFIT e a. (Interpretazione uniforme del diritto dell'Unione)*, ECLI:EU:C:1982:335, p.to 18.

⁴² Indicazioni sul regime multilinguistico della Corte di giustizia si possono reperire [qui](#).

⁴³ L'articolo 41 del regolamento di procedura della Corte di giustizia prescrive che il testo autentico sia quello redatto nella lingua processuale. La specificazione che la lingua processuale in *AW "T"* sia il polacco è contenuta nella sentenza stessa, che nelle versioni linguistiche diverse dal polacco contiene un asterisco che rimanda alla versione originale,

giuridica dell'inesistenza (il testo francese parla di una decisione *'etant comme non avenue'*, così come quello polacco usa la non dissimile espressione *'należy uznać za niebyłe'*⁴⁴).

Per questo, a parere di chi scrive, pare ragionevole aderire alla tesi, supportata anche dall'Avvocato Generale Spielmann, che ritiene che la dicitura *'null and void'* vada ricondotta proprio alla dimensione dell'inesistenza dell'atto giuridico⁴⁵ – e, quindi, non della sua nullità.

Un importante elemento di contesto è che la dottrina degli atti non esistenti è ben presente nel diritto polacco (sebbene non sia codificata nei testi legislativi)⁴⁶: è quindi possibile che il riferimento all'inesistenza sia legato al fatto che la Corte ha ritenuto che quel rimedio *domestico* fosse l'unico idoneo a tutelare l'effettività dell'articolo 19 TEU e il primato del diritto unionale. Questo sarebbe potenzialmente riconciliabile anche con quanto scritto dall'Avvocato Generale: *'dalla sentenza W.Ż. si evince [...] che la determinazione della sorte giuridica di atti [controversi] deve essere guidata dalla necessità di garantire la piena efficacia della tutela giurisdizionale degli interessati (nonché il primato del diritto dell'Unione) e [...] che detto risultato deve essere conseguito dall'organo giurisdizionale che ha accertato la violazione di cui trattasi accogliendo una delle opzioni rientranti nel «ventaglio» di conseguenze previste dal diritto nazionale'*.⁴⁷ Proprio il riferimento al ventaglio delle conseguenze del diritto nazionale rimanderebbe a una classificazione del rimedio dell'inesistenza non come un rimedio imposto dal diritto europeo, ma come un rimedio adottato specificatamente con riferimento al caso polacco, in quanto già presente nel diritto nazionale.⁴⁸

3. Le conseguenze della sentenza, attendendo maggiore chiarezza sul sistema giudiziario nel suo complesso

Fin da subito, il recepimento di questa decisione ha determinato una polarizzazione del sistema giudiziario in Polonia: mentre una sezione della Corte suprema ha considerato inesistente una decisione della Sezione di controllo straordinario,⁴⁹ continuando quindi ad applicare lo schema delineato dal *case-law* della Corte

appunto polacca. La Corte inoltre [precisa](#) che tutte le versioni linguistiche sono, ovviamente, versioni ufficiali, 'ma la lingua processuale, [...] riveste una particolare importanza al termine del procedimento, poiché farà fede soltanto il testo della sentenza della Corte o del Tribunale pubblica redatto nella lingua processuale'.

⁴⁴ Si ringrazia il dottor Marcin Barański per il supporto con la traduzione della lingua polacca.

⁴⁵ Il riferimento è al p.to 73 di Avvocato generale Dean Spielmann, *AW "T"*, cit.

⁴⁶ In questo senso, R. MAŃKO, P. TACIK, *Sententia non existens*, *op.cit.*

⁴⁷ Avvocato generale Dean Spielmann, *AW "T"*, cit., p.to 71, che si rifà a M. DOUGAN, *The primacy of Union law over incompatible national measures: Beyond disapplication and towards a remedy of nullity?*, in *Common Market Law Review*, n. 5, 2022 per la metafora del ventaglio.

⁴⁸ In senso contrario, a qualificare invece il rimedio come un rimedio autonomo di diritto europeo, R. MAŃKO, P. TACIK, *Sententia non existens*, *op.cit.*, p. 1192 in commento alla sentenza Corte giust, *W.Ż.*, cit.

⁴⁹ D. TILLES, *Polish Supreme Court chamber says rulings of other chamber "non-existent" due to illegitimate judges*, in *Notes from Poland*, 25 settembre 2025, che rimanda alla decisione III UZP 4/25 della Sezione del lavoro e della sicurezza sociale della Corte suprema polacca del 25 settembre 2025 (in originale [qui](#)).

di giustizia, un'altra sezione della Corte suprema (composta da giudici nominati dal governo precedente secondo procedure già criticate dalla Corte) ha provato a circoscrivere la portata innovativa del rimedio.⁵⁰ Ma non è tutto: la sentenza ha avuto e avrà implicazioni che vanno ben oltre le aule giudiziarie. Il processo di 'Transizione 2.0' si trova a un punto di sostanziale stallo, che è stato aggravato dall'elezione a Presidente della Repubblica di Carol Nawrocki, appartenente alle fila dello schieramento opposto alla maggioranza europeista attualmente al governo. Si tratta di una circostanza determinante per l'esito del processo di riforma, se si considera che in Polonia il Capo dello Stato ha, di fatto, il potere di veto sulle proposte legislative.⁵¹ Oggi la fiducia nel sistema giudiziario è ai minimi storici,⁵² e proprio a causa della impossibilità a finalizzare le riforme giudiziarie l'ex ministro Bodnar è stato sostituito con il giudice Żurek (colui che era stato oggetto del procedimento disciplinare contestato in *W.Ż.*).

Quindi, sebbene il governo sia al lavoro su una possibile riforma della giustizia, pare chiaro che la via delle riforme non sia la più facile per apportare un cambiamento effettivo. Si capisce quindi l'importanza della sentenza *AW "T"*, che, nello stallo politico, estende la possibilità di usare uno strumento giurisdizionale che permette, almeno in parte, di neutralizzare le minacce che derivano dall'esistenza delle istituzioni giuridiche 'catturate' dalle forze politiche precedentemente al governo,⁵³ incaricando i giudici ordinari di effettuare il controllo sulla regolarità degli organi superiori, avvalendosi del supporto della Corte di giustizia dell'Ue. La Corte di Lussemburgo si propone come partner affidabile per i giudici ordinari, offrendo la sua autorità al servizio dei giudici che avranno dubbi sulla legittimità di una corte di grado superiore, nel caso in cui questa abbia emesso una decisione di riesame che il giudice inferiore si trova a dover implementare. Questi, infatti, potranno presentare un rinvio pregiudiziale per richiedere alla Corte di giustizia di esser coadiuvati nella valutazione della legittimità della corte di grado superiore, e potranno affermare, in caso di risposta negativa e nel caso in cui non ci siano altri rimedi disponibili, l'inesistenza della decisione della corte di grado superiore. Si potrebbe ritenere che sarebbe stato più coraggioso, da parte della Corte di giustizia, omettere i numerosi riferimenti al proprio ruolo in questo schema di controllo: nel già ricordato paragrafo 63 la Corte parla di un accertamento *del giudice nazionale*, ma *sulla base di una decisione della Corte*. Indubbiamente, la scelta di legittimare le corti inferiori a effettuare

⁵⁰ In tal senso, lo stesso articolo di Tilles Daniel appena citato, che rimanda a Komunikat dotyczący uchwały Sądu Najwyższego - Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt III PZP 1/25 [Traducibile in italiano con: Comunicazione relativa alla risoluzione della Corte Suprema - Camera del lavoro e delle sicurezza sociale, fascicolo numero III PZP 1/25] (in lingua originale [qui](#)).

⁵¹ Secondo l'articolo 122.5 della Costituzione polacca, qualsiasi proposta del Parlamento, per superare il veto del Presidente della Repubblica, deve esser poi approvata dai 3/5 della Camera bassa (il *Sejm*), maggioranza di cui l'attuale governo non dispone.

⁵² D. TILLES, *Public distrust of courts in Poland rises to record high of 57%*, in *Notes from Poland*, 20 settembre 2025.

⁵³ In questo senso B. GRABOWSKA-MOROZ, *Neutralising the Captured Court*, *op.cit.*, rifacendosi a L.D. SPIEKER, *The Lighthouse of EU Law Shines on the Polish Constitutional Tribunal: Neutralising its Obstruction, Substituting its Function, Supporting the Transition*, in *VerfBlog*, 26 giugno 2024.

questo controllo da sole avrebbe accelerato il processo di ‘isolamento’ delle corti di grado superiore illegittime; tuttavia, il rischio sarebbe stato quello di un aggravamento del disordine e dell’incertezza del diritto, con l’effetto che i giudici ordinari nazionali siano lasciati soli (e quindi meno legittimati) nel confronto con i giudici di grado superiore. L’impossibilità di approvare riforme legislative ha spostato la ricerca della soluzione al problema della validità delle sentenze pronunciate dai ‘non-giudici’ sul piano esclusivamente giudiziario, con un conseguente aggravamento delle spaccature già presenti nella magistratura polacca: vista la già scarsa credibilità del sistema giudiziario, appare prudente che la Corte di giustizia richieda una verifica esterna sull’irregolarità della procedura di nomina prima di considerare inesistenti le sentenze pronunciate da un giudice.

Si tratta comunque di una decisione estremamente rilevante: non è un caso che immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza il Ministro Żurek la abbia definita ‘estremamente importante’,⁵⁴ e che, altrettanto prontamente, siano arrivate accuse da parte di politici ed esponenti delle forze di opposizione nei confronti della Corte di aver agito contro la costituzione polacca per imporre una agenda dall’alto.⁵⁵

Va infine ricordato che la Sezione di controllo straordinario è incaricata del controllo della regolarità delle elezioni: è stata ventilata nella maggioranza l’ipotesi di ricercare una via ‘legale’ per ritenere inesistente la decisione con cui sono stati certificati i risultati delle elezioni presidenziali, perse, come ricordato, dall’attuale maggioranza di governo. Si tratta, come è ovvio, di un crinale molto scivoloso, qualora la maggioranza dovesse decidere di intraprenderlo: è stata una decisione della stessa Sezione della Corte suprema a certificare anche la vittoria dell’attuale maggioranza alle scorse elezioni politiche.⁵⁶

Questo è il quadro, in attesa di capire cosa ne sarà degli oltre duemilacinquecento giudici e delle loro decisioni,⁵⁷ che per ora restano ‘giudici (e decisioni) di Schrödinger’,⁵⁸ avvolti nella totale incertezza.

⁵⁴ D. TILLES, *Rulings of illegitimate Polish Supreme Court chamber “null and void”, finds EU’s top court*, in *Notes from Poland*, 5 settembre 2025.

⁵⁵ M. ROMANOWSKI, *The imperious ECJ tells Poland that all rulings from its upper courts can be ignored*, in *Brussels Signal*, 10 settembre 2025 e OBSERWATOR PRAWORZADNOSCI.PL, *The Minister of Justice manipulates the ruling of the Court of Justice of the European Union*, 4 settembre 2025; si guardi anche alla recente risoluzione di un gruppo di giudici della Corte suprema polacca, che ha dichiarato che l’UE non ha il diritto di regolare il sistema giudiziario polacco: D. TILLES, *Poland’s Supreme Court rejects right of EU to regulate Polish justice system*, *Notes from Poland*, 3 dicembre 2025.

⁵⁶ Sul caos legato alle elezioni presidenziali polacche e il ruolo della Sezione di controllo straordinario in merito, D. TILLES, *Disputed Supreme Court chamber confirms Polish presidential election result*, in *Notes from Poland*, 1 luglio 2025.

⁵⁷ Dei riscontri in materia si avranno dalla già ricordata decisione in Corte giust., *MJ v AA*, cit., *supra*.

⁵⁸ L’espressione, usata in M. STAMBULSKI, *Schrödinger’s Judges: Challenges to the Rule of Law Restoration in Poland*, in *VerfBlog*, 19 dicembre 2024 fa riferimento al noto paradosso del ‘gatto di Schrödinger’.